



**DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE  
PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA**  
(Art. 23, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

**CUP: B68C18000210001**



## Sommario

Art. 1 - Oggetto e descrizione dell'appalto	4
Art. 2 - Modalità di espletamento dell'incarico	4
2.1 Progetto esecutivo.	5
2.2 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	5
2.3 Direzione dei lavori	6
Art. 3 - Ulteriori precisazioni relative all'espletamento dell'incarico	6
Art. 4 - Durata	8
Art. 5 - Onorario dell'incarico	8
Art. 6 – Obblighi dell'Affidatario	9
Art. 7 – Proprietà dei progetti e dei piani	9
Art. 8 – Modificazioni del progetto su richiesta della Committente	9
Art. 9 – Incompatibilità	9
Art. 10 – Esclusione di altri incarichi	9
Art. 11 – Stipula del contratto	10
Art. 12 – Pagamenti–Anticipazione	10
Art. 13 – Tracciabilità flussi finanziari	11
Art. 14 – Riservatezza	11
Art. 15 – Tutela ed assistenza dipendenti e collaboratori	11
Art. 16 – Penali	12
Art. 17 – Proroghe	12
Art. 18 – Garanzie	12
Art. 19 – Responsabilità dell'Affidatario	13
Art. 20 - Infortuni, danni e responsabilità	13
Art. 21 – Recesso	13
Art. 22 – Inadempienze e risoluzione del contratto	14
Art. 23 – Condizioni generali di contratto	14
Art. 24 - Informazioni complementari	15
24.1 Protocollo di legalità	15



24.2 Tracciabilità dei flussi finanziari	18
24.3 Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	19
24.4 Patto di integrità	19
Art. 25 – Trattamento dei dati personali	19
Art. 26 – Divieto di cessione del contratto	19
Art. 27 – Cessione del credito	19
Art. 28 – Foro competente	19



## Art. 1 - Oggetto e descrizione dell'appalto

Con delibera di Giunta comunale n.586 del 30 dicembre 2021, il Comune di Napoli ha approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, ex art.23 c.5 del D.Lgs 50/2016, denominato *Progettazione di un Parco Archeologico della metropolitana Linea 1 a Piazza Municipio – Galleria Museale archeologica*”, finanziato con risorse a valere sul Piano di Azione e Coesione - Interventi per la valorizzazione delle aree di attrazione culturale - Delibera CIPE n. 113/2012. Con la sottoscrizione del presente Incarico, l’Affidatario accetta senza riserva alcuna e relativamente a qualsiasi aspetto, il progetto di fattibilità tecnica ed economica allegato al presente disciplinare di incarico come base per la successiva progettazione, dichiarando la completezza di tutti i contenuti e degli elaborati.

L’appalto ha quindi per oggetto la redazione del progetto esecutivo, nonché i successivi servizi per la direzione e contabilità dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nel rispetto di quanto segue.

L’importo stimato delle opere da progettare, per il quale si affidano i servizi in oggetto, è pari a:

Edilizia (E 13)	€ 780’000,00
-----------------	--------------

L’incarico professionale, nel rispetto dell’opzione sopra citata, prevede le seguenti prestazioni:

- redazione del Progetto Esecutivo**, in conformità alle indicazioni del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, con la documentazione prevista all’art. 17 del D.M. 154/2017 secondo le modalità di cui agli articoli dal 33 al 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Si precisa che, in ossequio agli obblighi connessi all'accorpamento delle fasi progettuali, ed al fine di salvaguardare la qualità della progettazione, il progetto esecutivo dovrà contenere tutti gli elementi previsti per il livello omesso (progetto definitivo) ai sensi dell’art.23, comma 4 del D.Lgs 50/2016;
- Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione** e relativi compiti di cui al D.lgs. 81/2008 ed al D.lgs.50/2016;
- Direzione dei Lavori** e relative prestazioni previste dal comma 3 dell’art.101 del D.Lgs 50/2016 e *ss.mm.ii.*.

L’incarico di progettazione definitiva e di progettazione esecutiva è un incarico di progettazione integrale e, pertanto, comprende ogni elaborazione progettuale necessaria per la compiuta definizione dell’opera e del suo iter approvativo ai fini dell’affidamento dei lavori nonché comprensivo della redazione di ogni elaborato necessario per rendere il progetto approvabile, appaltabile e quindi cantierabile compresi quindi tutti i necessari nulla osta degli enti preposti competenti (Es. Vigili del Fuoco, Genio Civile, Soprintendenza, Comune di Napoli, ecc.), la redazione dell’Attestato di Qualificazione Energetica e della SCIA finale antincendio.

Il valore complessivo dell’affidamento è pari ad € 121.529,39, oltre oneri previdenziali pari al 4% dell’importo di affidamento ed IVA. Esso è comprensivo di ogni tipo di spesa e compenso accessorio ed è sinteticamente definito nella tabella seguente:

## Art. 2 - Modalità di espletamento dell’incarico

Il servizio dovrà essere svolto in conformità a quanto disciplinato dal Progetto di fattibilità tecnica ed economica.



In particolare si riportano di seguito le fasi tecnico-amministrative ed i livelli di progettazione in cui si articola l'affidamento:

## 2.1 Progetto esecutivo

Dovrà essere redatto ai sensi dell'art. 23 D.lgs.50/2016 e, nel caso di tutela ex parte II del d.lgs. 42/2004, con la documentazione prevista all'art. 18 del DM 154/2017 secondo le modalità di cui agli artt. dal 33 al 43 del D.P.R. 207/2010. Si precisa, inoltre, che:

- a) le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi, oltre che alle disposizioni di cui al punto precedente, anche al D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. ed a quanto stabilito nel Contratto e nel presente Disciplinare;
- b) l'incarico dovrà essere svolto in conformità al Progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con D.G.C. n.586 del 30 dicembre 2021 e, dunque dovrà comprendere tutti gli elaborati architettonici, impiantistici e strutturali necessari per l'attuazione dell'intervento;
- c) in ossequio agli obblighi connessi all'accorpamento delle fasi progettuali, ed al fine di salvaguardare la qualità della progettazione, il progetto esecutivo dovrà contenere tutti gli elementi previsti per il livello omesso (progetto definitivo) ai sensi dell'art.23, comma 4 del D.Lgs 50/2016;
- d) il progetto esecutivo dovrà contenere tutti gli elaborati necessari all'ottenimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati;
- e) il progetto sarà sottoposto all'attività di verifica, ai fini della validazione da parte del RUP (ai sensi del comma n. 8 dell'art. n. 26 del D. Lgs. n. 50/2016, ed alla successiva approvazione nei modi stabiliti dalla stazione appaltante. Tale attività sarà finalizzata ad accertare la sussistenza, nel progetto da porre a base di gara, dei requisiti di appaltabilità, nonché della conformità dello stesso alla normativa vigente.
- f) l'approvazione del progetto esecutivo sarà comunque subordinata al preventivo ottenimento dei necessari pareri, autorizzazioni e nulla osta da parte degli organi/enti competenti. Se ne ricorrono i presupposti, si potranno acquisire i necessari pareri ed atti di assenso vincolanti in sede di Conferenza di Servizi ex articolo 14 della L. 241/90.

## 2.2 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

L'incarico comprende le prestazioni inerenti il Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, compresa la predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento PSC da consegnare unitamente e congiuntamente al progetto esecutivo.

Il coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione, sarà espletato mediante le seguenti prestazioni:

- A) redazione del PSC e dei relativi allegati (programma lavori, fascicolo, lay-out, ecc.);
- B) documentazione grafica relativa ad una proposta di organizzazione del cantiere attraverso planimetrie del cantiere con dislocazione degli impianti, dei servizi, della viabilità interna e delle connessioni con l'ambiente esterno;
- C) elaborazione di disegni per l'individuazione di soluzioni tecniche di progetto per la sicurezza in fase di realizzazione (concordate con il gruppo di progettazione);
- D) predisposizione di cronoprogramma, dell'analisi dei rischi presenti (con riferimento all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa) e dell'analisi delle interferenze con terzi. Il PSC dovrà in ogni caso avere una sezione dedicata all'analisi delle eventuali interferenze con terzi (altri cantieri limitrofi, attività limitrofe, circolazione di zona, attività all'interno di siti produttivi, abitazioni, ambienti occupati in genere, ecc.). Dovranno essere applicate le regole generali per il coordinamento all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi collettivi; così come il coordinamento,



- l'organizzazione e la reciproca informazione fra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- E) quantificazione dei costi della sicurezza;
  - F) ogni altra attività in fase di progettazione per garantire il rispetto di tutti gli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008 e D.lgs.50/2016 atte a garantire la completa programmazione dei lavori in piena sicurezza ai sensi delle vigenti norme;
  - G) assunzione dei compiti di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, delle relative attività/responsabilità definite ed attribuite dal D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. alla figura propriamente detta nonché la redazione di tutta la documentazione di competenza, con particolare riguardo alla verifica sull'applicazione delle condizioni di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri, al fine di ridurre i rischi di incidente, all'accertamento dell'idoneità dei piani operativi di sicurezza e alla garanzia dell'applicazione delle norme da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, nonché al raccordo delle informazioni e delle reciproche attività delle imprese.

### 2.3 Direzione dei lavori

L'affidatario dell'incarico di direzione dei lavori dovrà garantire le prestazioni previste dal comma 3 dell'art.101 del D.Lgs 50/2016 e *ss.mm.ii.* Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105;
- d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.

### Art. 3 - Ulteriori precisazioni relative all'espletamento dell'incarico

L'Affidatario, dovrà collaborare con con il Responsabile del Procedimento e con l'Ufficio di Supporto al RUP (di seguito *gruppo tecnico di riferimento*) che provvederà a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni specifiche, nonché a verificare e controllare l'attività di progettazione durante il suo svolgimento, anche mediante revisione periodica degli elaborati di progetto. Il *gruppo tecnico di riferimento*, in particolare i fini della tutela dei beni, fornirà indicazioni specifiche, inerenti il trasferimento, la logistica e lo stoccaggio temporaneo/definitivo dei reperti archeologici, l'allestimento dei magazzini, dei laboratori, degli uffici, della parte espositiva e dei relativi locali di





servizio allo scopo di individuare le soluzioni progettuali più idonee. A tal fine la Stazione Appaltante potrà avvalersi di consulenti esterni (archeologi, restauratori, esperti nel trasporto di opere d'arte, etc.) che collaboreranno con il *gruppo tecnico di riferimento* per la redazione degli elenchi necessari a quantificare il materiale archeologico da trasferire in via temporanea e/o definitiva. In ogni caso, questa attività sarà condotta sotto la direzione scientifica e l'alta sorveglianza della Soprintendenza ABAP per il Comune di Napoli.

L'Affidatario dovrà tener conto delle indicazioni che saranno fornite in tal senso affinché trovino coerenza nell'ambito del Cronoprogramma, nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e, più in generale, perché tali attività risultino organiche all'intero processo di recupero del complesso, senza che ciò possa generare pretese di maggior compenso.

In qualsiasi momento del processo di progettazione spetta al Responsabile del Procedimento segnalare, con motivata proposta, eventuali carenze nello svolgimento dell'incarico. Ove tali carenze potessero compromettere il conseguimento dell'obiettivo, la Committente potrà proporre la risoluzione in danno.

In particolare, l'Affidatario dovrà attenersi alle seguenti indicazioni preliminari:

1. la progettazione dovrà svolgersi in forma organica e coordinata rispetto alle informazioni derivanti dal presente progetto di fattibilità;
2. gli elaborati progettuali dovranno rispettare i contenuti minimi indicati all'interno dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016 e del D.P.R. 207/2010 per le parti vigenti. Le indicazioni normative sono da intendersi integrate dalle specifiche disposizioni contenute all'interno del presente documento;
3. la progettazione dovrà tenere conto dell'entità massima della spesa prevista per i lavori oggetto di progettazione e l'Affidatario è tenuto a studiare soluzioni tecniche tali da poter consentire la realizzazione dell'opera nel rispetto di tale limite economico;
4. nello svolgimento delle attività progettuali l'Affidatario dovrà coordinarsi costantemente con il RUP, con la stazione appaltante in genere e con il *gruppo tecnico di riferimento*;
5. l'Affidatario, in particolare, sarà tenuto ad effettuare incontri e/o sopralluoghi, con cadenza almeno quindicinale alla presenza del RUP o del *gruppo tecnico di riferimento*. Il RUP potrà disporre una frequenza più ravvicinata degli incontri o l'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative;
6. dovranno essere recepite nel progetto tutte le indicazioni provenienti dalla Stazione Appaltante e/o dal *gruppo tecnico di riferimento*, senza perciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi;
7. l'Affidatario provvederà ad effettuare tutta l'attività professionale ed a redigere tutti gli elaborati necessari per l'ottenimento dei pareri favorevoli dagli enti preposti. Inoltre, sarà tenuto a supportare il RUP per l'acquisizione dei necessari pareri ed atti di assenso vincolanti in sede di Conferenza di Servizi;
8. l'Affidatario dovrà recepire all'interno del progetto tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi preposti competenti (Vigili del Fuoco, Genio Civile, Soprintendenza, Comune di Napoli, ecc.), nonché le modificazioni eventualmente richieste dalla Committenza prima dell'approvazione del progetto medesimo anche in attuazione delle operazioni di verifica/validazione, senza perciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi;
9. l'Affidatario dovrà rispettare la tempistica assegnata per la presentazione degli elaborati, al fine di consentire il rispetto del cronoprogramma delle fasi di progettazione/esecuzione approvato dall'Ente finanziatore.

Per quanto attiene le previsioni inerenti ai beni per l'arredo e l'allestimento degli spazi (vetrine, locali di servizio, etc.), si precisa che i prodotti dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia



di antinfortunistica, alle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. del 09/04/2008 n. 81 e s.m.i.), possedere il requisito relativo all'emissione di formaldeide (UNI 717-2), certificati UNI 9177 di resistenza al fuoco almeno classe 1279-1, soddisfare i requisiti dei CAM "Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni (approvato con DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017)" e successivo decreto correttivo (DM 3 luglio 2019, in G.U. n. 167 del 18 luglio 2019).

#### Art. 4 - Durata

Il termine complessivo per lo svolgimento delle attività di progettazione poste a base di gara è pari a 70 (settanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di inizio delle attività.

I complessivi 70 giorni sono conteggiati al netto delle interruzioni previste per l'ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attività di verifica dei progetti e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell'affidatario, disposte dal RUP in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di approvazione o per l'entrata in vigore di nuove norme di legge che, successivamente all'affidamento dell'incarico, ne disciplinano diversamente l'effettuazione della prestazione.

Le attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza avranno invece durata conforme alla tempistica di esecuzione dei lavori, al netto di eventuali proroghe disposte dal RUP.

Relativamente ai termini di cui sopra si specifica che per ogni giorno di ritardo, riferito ad ogni fase, rispetto ai tempi contrattuali è applicabile una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale, e comunque non superiore al 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità descritte all'art. 16 Penali. Si precisa che qualora dalla verifica del servizio da parte del RUP si evidenzino carenze sostanziali, sia in termini di quantità degli elaborati richiesti, sia in termini di qualità e livello di definizione dei medesimi in relazione alle specifiche fasi di esecuzione della prestazione (progettazione, DL, CSE) le stesse non presuppongono la concessione di ulteriori tempistiche rispetto a quanto stabilito nei documenti contrattuali. In relazione a quanto predetto verranno conseguentemente applicate le penali contrattuali fino alla consegna di elaborati completi e sostanzialmente approvabili.

#### Art. 5 - Onorario dell'incarico

L'importo stimato delle opere da progettare, per il quale si affidano i servizi in oggetto, è previsto in € 780.000,00 ed è relativo alle seguenti categorie di opere: "Musei, Gallerie d'arte, etc.", corrispondente all'ID. E.13, Edifici e manufatti esistenti di cui al D.M.17/06/2016.

Il valore complessivo dell'appalto è pari ad € **121.529,39**, oltre oneri previdenziali ed IVA. Esso è comprensivo di ogni tipo di spesa e compenso accessorio ed è sinteticamente definito nella tabella seguente:

Fasi prestazionali	Categorie d'opera	ID opera	Importo singole categorie	Grado di complessità	Corrispettivo a base di gara
Progettazione definitiva /esecutiva	Musei, Gallerie d'arte, etc.	E.13	€ 780.000,00	1,20	€ 44.138,14





Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	Musei, Gallerie d'arte, etc.	E.13	€ 780.000,00	1,20	€ 30.290,95
Esecuzione lavori: Direzione lavori	Musei, Gallerie d'arte, etc.	E.13	€ 780.000,00	1,20	€ 47.100,30
<b>Totale</b>					<b>€ 121.529,39</b>

## Art. 6 – Obblighi dell’Affidatario

Valgono per l’Affidatario le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con la Committente e con i terzi.

L’Affidatario svolgerà l’incarico nell’osservanza del D. Lgs 50/2016 s.m.i., del D.P.R. 207/2010 s.m.i., delle linee guida dell’ANAC, dei DD.MM. emanati a seguito della entrata in vigore del codice degli appalti, del D. Lgs. 81/2008 e delle istruzioni che gli verranno impartite dal Responsabile del Procedimento e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente. Egli è inoltre tenuto all’osservanza delle norme di legge e di regolamento in materia di elaborazione dei progetti, nonché delle norme del Codice Civile che riguardano la perizia e le buone regole dell’arte nell’espletamento delle prestazioni professionali.

Gli elaborati di cui al presente incarico da consegnare alla Stazione Appaltante dovranno essere redatti, secondo le disposizioni e nei formati che verranno indicati dal Responsabile del Procedimento, in n. 3 copie cartacee, 1 (una) copia su supporto informatico con firma digitale e 1 (una) copia su supporto informatico modificabile.

## Art. 7 – Proprietà dei progetti e dei piani

Fermo restando il diritto d’autore a tutela della proprietà intellettuale, i progetti ed i piani resteranno di proprietà piena ed assoluta della Committente la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

## Art. 8 – Modificazioni del progetto su richiesta della Committente

L’Affidatario deve senza indugio introdurre negli atti progettuali tutte le modifiche, le integrazioni ed i perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi. I termini per la presentazione delle integrazioni, che si dovessero rendere necessarie, saranno stabiliti dal Responsabile del Procedimento.

## Art. 9 – Incompatibilità

L’Affidatario è tenuto a dichiarare di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

## Art. 10 – Esclusione di altri incarichi

Il presente incarico non conferisce titolo all’Affidatario per la progettazione o la direzione dei lavori



di eventuali futuri ampliamenti o ristrutturazioni o modificazioni dell'opera, né a pretendere corrispettivi per altri titoli che non siano quelli espressamente previsti nel presente Capitolato.

## Art. 11 – Stipula del contratto

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'Affidatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## Art. 12 – Pagamenti-Anticipazione

Il pagamento dei corrispettivi di cui al presente appalto di servizi sarà effettuato secondo le seguenti modalità:

FASE A – Progetto esecutivo e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP)

- 50% dell'importo contrattuale relativo alla sola progettazione esecutiva alla consegna degli elaborati previa verifica formale della rispondenza degli stessi a quanto richiesto dai documenti contrattuali;
- 50% dell'importo contrattuale relativo alla sola progettazione esecutiva e ad esito positivo della validazione del progetto esecutivo;

FASE B – Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

- 90% dell'importo contrattuale relativo alla sola direzione lavori e coordinamento sicurezza secondo e proporzionalmente agli stati di avanzamento lavori;
- 10% dell'importo contrattuale relativo alla sola direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione al rilascio del collaudo tecnico amministrativo compreso l'ottenimento di tutta la documentazione finale.

A discrezione della Stazione Appaltante, sentito il RUP che ne valuta l'opportunità e la convenienza per il regolare svolgimento del servizio in oggetto, potranno essere effettuati ulteriori pagamenti in acconto in favore dell'Appaltatore che ne abbia fatto espressa e motivata richiesta. All'esito positivo delle suddette verifiche e prima di ogni pagamento (rate di acconto o saldo) il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della relativa fattura. Ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione della cauzione o garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa di cui all'art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016.

Il pagamento di ogni corrispettivo da parte della Stazione Appaltante è sempre effettuato previa verifica in ordine alla buona esecuzione del servizio, alla regolarità dei versamenti previdenziali e assicurativi acquisita con il D.U.R.C., ed effettuate le verifiche dei pagamenti dei tributi locali ai sensi del Programma 100, al netto di eventuali penali comminate ai sensi del presente Capitolato



Le fatture, intestate al Comune di Napoli e corredate da codice IPA, dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio (SDI), secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni ivi indicate e quelle ulteriori che verranno comunicate dal RUP preventivamente all'emissione della fattura. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dall'S.D.I., a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente indicato dall'Affidatario. Le coordinate bancarie dovranno preventivamente essere indicate dallo stesso e dovranno sempre essere riportate nelle fatture. Inoltre, si fa presente che il Comune di Napoli rientra tra le amministrazioni assoggettate al meccanismo dello split payment. L'inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Ai sensi di quanto previsto dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 sul valore del contratto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo, pari al 20% del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'esecuzione della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Sono a carico dell'Affidatario le spese di bollo del contratto, quelle della registrazione, tutte le imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle Leggi vigenti. Sono a carico dell'Amministrazione Committente l'I.V.A. e i contributi previsti per legge.

### Art. 13 – Tracciabilità flussi finanziari

Il professionista si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. 136/10 e s.m.i., rendendosi edotto che qualora le transazioni risultassero eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., il contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato.

### Art. 14 – Riservatezza

L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello finalizzato allo svolgimento dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla Committente o che derivassero dall'esecuzione dell'incarico. L'inadempimento costituirà causa di risoluzione contrattuale ai sensi del successivo art. 22.

Nel caso di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati, l'Affidatario, sino a che la documentazione oggetto dell'incarico non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare della Committente sul materiale scritto e grafico che intendesse esporre o produrre.

### Art. 15 – Tutela ed assistenza dipendenti e collaboratori

L'Affidatario è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi



locali in vigore per il settore.

## Art. 16 – Penali

L’Affidatario del Servizio è responsabile dell’esatto adempimento delle prestazioni nascenti dal contratto di appalto e dell’esecuzione delle attività appaltate. A tal fine, il Comune di Napoli potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull’esatto adempimento delle prestazioni richieste (fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza). Le prestazioni, inoltre, dovranno essere compiute secondo le tempistiche di cui al presente Capitolato. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è fissata una penale, ai sensi dell’art. 113-bis comma 4 del Codice Appalti, pari al 1,0 per mille dell’importo contrattuale netto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, che verrà trattenuta in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla sua applicazione.

Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% dell’ammontare netto contrattuale: ove le penali superino tale ammontare l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto. L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l’Affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso il termine di 10 gg lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il Comune di Napoli procederà all’applicazione della penalità. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. La rifusione delle spese sostenute dal Comune di Napoli a per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell’Affidatario, così come l’applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di compensazione, mediante ritenuta sugli importi del corrispettivo da versare all’Affidatario successivamente all’applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione prestata. L’Affidatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto. L’Affidatario del Servizio prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

## Art. 17 – Proroghe

Il termine di esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 4 è da considerarsi essenziale e non potrà essere differito, se non per circostanze non imputabili all’Affidatario.

## Art. 18 – Garanzie

L’Affidatario, prima della stipula del contratto, è tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi derivanti, una cauzione definitiva ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della predetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione da parte del Comune, che procederà all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.

### **Polizza assicurativa del progettista, del direttore dei lavori e del coordinatore per la sicurezza**

L’Affidatario contestualmente all’aggiudicazione deve produrre la/le polizza/e di responsabilità civile professionale. La mancata presentazione della/e polizza/e determina la decadenza dall’incarico.

La polizza del/i progettista/i e delle figure professionali che ricoprono gli incarichi di direttore dei lavori e di coordinatore per la sicurezza decorre a far data dalla sottoscrizione del contratto e deve



coprire, tra l'altro, eventuali nuove spese di progettazione, maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per eventuali varianti resesi necessarie in corso di esecuzione. Qualora la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, autorizzasse l'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio attività.

### Art. 19 – Responsabilità dell’Affidatario

L’Affidatario è responsabile della perfetta esecuzione dell’incarico, secondo quanto prescritto nel presente Capitolato, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni e precisazioni della Committente o del Responsabile del Procedimento.

L’Affidatario dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle disposizioni di cui sopra, o quanto non eseguito, comunque, a regola d’arte.

L’Affidatario è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose nell’esecuzione dell’attività oggetto dell’incarico.

### Art. 20 - Infortuni, danni e responsabilità

L’affidatario risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l’amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale.

### Art. 21 – Recesso

La committente si riserva la facoltà di recedere dall’incarico in oggetto in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, da inoltrarsi all’affidatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con 30 giorni di preavviso.

La Committente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dall’incarico in oggetto in caso di inadempimento da parte dell’Affidatario degli obblighi da lui assunti senza giustificato motivo con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ad effetto immediato. L’affidatario, a comunicazione ricevuta, dovrà far pervenire entro 30 giorni tutte le informazioni e i risultati dell’attività svolta fino a quel momento, con le modalità e i termini indicati nel precedente articolo 6 “obblighi dell’Affidatario”. La Stazione Appaltante dovrà liquidare all’affidatario tutte le prestazioni fino a quel momento svolte. La Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di dichiarare esaurito l’incarico, senza possibilità di reclamo o di opposizione da parte dell’incaricato, in qualunque fase delle prestazioni qualora ritenga di non dare seguito alle ulteriori fasi progettuali. In tali casi al tecnico incaricato sarà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano meritevoli di approvazione. Ove, per accertato difetto progettuale, carenza, negligenza o violazione di norma di legge o di regolamento non venga conseguito il parere positivo o l’atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque ente o Amministrazione, verrà corrisposto all’Affidatario solo il compenso per le prestazioni già eseguite, come indicato all’articolo 13 del presente capitolato. Ove non venga acquisita la verifica della completezza degli elaborati effettuata dal Responsabile del Procedimento, all’Affidatario non sarà dovuto alcun compenso e la Stazione Appaltante avrà la facoltà di dichiarare esaurito l’incarico, fatta salva da parte della stazione appaltante la valutazione dei danni che da ciò derivassero. Costituisce causa di recesso il progetto esecutivo non validato o validabile da parte dell’organo di controllo di cui all’art. 26 del D.lgs. 50/2016 per fatti comunque ascrivibili a comportamenti dell’Affidatario.





## Art. 22 – Inadempienze e risoluzione del contratto

E' facoltà della Stazione Appaltante risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese dell'Affidatario, qualora non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richieste nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'Affidatario stesso nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto. Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto per manifesta inosservanza delle norme previste dalla legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro. Costituiscono motivi di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa) le seguenti fattispecie:

- sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della L. 136/2010;
- interdizione, sulla base dell'Informativa Antimafia emessa dalla Prefettura, per l'Affidatario provvisorio o il contraente;
- accertamento dell'impiego di manodopera con modalità irregolari o del ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro oggetto che intervenga a qualsiasi titolo nello svolgimento della prestazione di cui lo stesso venga a conoscenza. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera a raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In caso di ripetute violazioni al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli di cui alla Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014, si procede alla risoluzione del contratto. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento. Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà darsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto all'Affidatario salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti dell'Affidatario stesso. All'Affidatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Committente non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

## Art. 23 – Condizioni generali di contratto

L'Affidatario dell'incarico con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato Prestazionale, nonché





le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

## Art. 24 - Informazioni complementari

Si applicano al presente appalto:

### 24.1 Protocollo di legalità

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del “*Protocollo di Legalità*” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo [www.utgnapoli.it](http://www.utgnapoli.it), nonché sul sito Web del Comune di Napoli [www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it) unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del “*Protocollo di legalità*”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l'Affidatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando inoltre che le clausole di cui all'art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall'Affidatario.

## PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI

sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8)

### ART. 2

La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;

Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di IVA, la stazione appaltante:

- a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
- b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per



la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;

f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;



h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:

I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi al fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accessi i conti, comprensivi. degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;

- si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

#### **ART. 8**

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

##### **Clausola n. 1**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

##### **Clausola n. 2**



La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

### **Clausola n. 3**

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

### **Clausola n. 4**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

### **Clausola n. 5**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

### **Clausola n. 6**

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

### **Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3**

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”

## ***24.2 Tracciabilità dei flussi finanziari***

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.



L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### ***24.3 Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli***

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e s.m.i con Delibera di G.C. n. 217 del 29/04/2017, ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito [www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it) in "Amministrazione trasparente", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi. Le sanzioni sono previste all'art. 20 comma 7 di detto codice.

#### ***24.4 Patto di integrità***

La Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 31/12/2019 e s.m.i "Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2019-2021: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse" approva il documento denominato "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.

#### **Art. 25 – Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del GDPR (Reg. UE 2016/679) D. Lgs. n. 101/2018 i dati forniti dalle società saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.

Il titolare del trattamento è il Comune di Napoli.

#### **Art. 26 – Divieto di cessione del contratto**

Come disposto dall'articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016 il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

#### **Art. 27 – Cessione del credito**

Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D.lgs n. 50/2016, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, devono essere notificate al Comune di Napoli e dallo stesso accettate.

#### **Art. 28 – Foro competente**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'oggetto del presente Capitolato, il Foro competente è quello di Napoli.